Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 138.

Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che detta norme per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerate le necessità di guerra che impongono di regolare, in via straordinaria e temporanea il ricevimento, il deposito, la lavorazione, la manipolazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi e succedanei per le superiori esigenze militari, e per quelle civili della Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Comitato Italiano Petroli (C.I.P.), allo scopo di coordinare e disciplinare, in via straordinaria e temporanea, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze delle Forze armate Italiane ed Alleate e per gli usi civili, restando peraltro autonome l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione delle società petrolifere esistenti in Italia.

Il Comitato Italiano Petroli ha personalità giuridica e non persegue fini di lucro. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e di quelli per le finanze e per il tesoro.

La durata del Comitato Italiano Petroli è fissata ad un anno dopo la liberazione del territorio italiano dall'occupazione tedesca.

In relazione alle esigenze belliche tale durata potrà essere ridotta o prorogata non oltre un anno, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Il Comitato Italiano Petroli provvede:

1) al ricevimento, alla manipolazione e al deposito dei prodotti petroliferi e loro succedanei;

2) alla distribuzione dei prodotti stessi per usi militari e civili;

3) alle eventuali lavorazioni imposte da necessità belliche.

Art. 3.

Il Comitato Italiano Petroli, su domanda al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sarà autorizzato ad utilizzare temporaneamente, secondo le proprie esigenze e per il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, gli impianti, l'organizzazione e le attrezzature delle imprese nazionali esistenti nel territorio dello Stato.

Il Comitato Italiano Petroli potrà essere autorizzato anche a disporre delle merci di pertinenza delle imprese predette.

Le imprese stesse saranno obbligate a mettere a disposizione del Comitato Italiano Petroli, in tutto o in parte, in temporaneo uso, i loro impianti, organizzazioni, attrezzature.

Le modalità ed il corrispettivo di tale utilizzazione saranno concordati, di regola, fra le parti secondo il sistema della lavorazione per conto terzi. Analogamente sarà concordato fra le parti il corrispettivo per l'acquisto delle merci.

In caso di disaccordo decide il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sentite le parti.

In attesa della decisione, il Comitato Italiano Petroli, corrisponderà, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, il compenso da esso determinato.

Uguale procedimento sarà seguito per la messa a disposizione delle merci possedute dalle imprese suindicate.

Art. 4.

Le imprese obbligate a sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono tenute a compiere, su richiesta del Comitato Italiano Petroli, tutte le operazioni indicate nell'art. 2 e, per le necessità belliche, anche altre operazioni che siano attuabili negli impianti da esse posseduti.

Le condizioni tecniche ed il corrispettivo saranno stabiliti d'accordo fra le parti e, in mancanza, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma del comma quarto dell'art. 3.

Si applicano in questo caso i comma 5 e 6 dell'art. 3.

Art. 5.

Tutte le controversie di qualunque natura che possono sorgere fra il Comitato Italiano Petroli e le predette imprese sono deferite al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale decide a norma del comma quinto dell'art. 3.

Art. 6.

I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi e loro succedanei destinati al consumo civile sono, su proposta del Comitato Italiano Petroli, stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

In tali prezzi è compresa una aliquota per provvedere alle spese di organizzazione e di funzionamento del Comitato Italiano Petroli e ai compensi da corrispondersi alle aziende di cui agli articoli 3 e 4. La aliquota è determinata in via provvisoria all'inizio dell'esercizio del Comitato Italiano Petroli, e può essere riveduta al termine di ogni trimestre, in relazione alle spese effettivamente sostenute dal Comitato Italiano Petroli.

Art. 7.

Sono organi dell'Ente:
1) il Consiglio direttivo;
2) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio direttivo amministra il Comitato Italiano Petroli, ed è composto di cinque membri, nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi nominati con decreto rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro, e di due supplenti nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 8.

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al presidente del Consiglio direttivo, e, in caso di suo impedimento, congiuntamente a due membri del Consiglio.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Italiano Petroli redige il rendiconto delle entrate e delle spese che, corredate della relazione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Ogni esercizio ha la durata di un anno. Il primo si chiude il 31 dicembre 1945.

Art. 10.

Gli eventuali saldi attivi del conto spese e proventi dovranno essere devoluti allo Stato, il quale poi potrà destinarli anche, in tutto od in parte, al Comitato Italiano Petroli per l'attuazione di provvedimenti da esso proposti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e da quest'ultimo riconosciuti di pubblico interesse.

Le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio del Comitato Italiano Petroli al termine del suo funzionamento saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 11.

Il rapporto di impiego fra il Comitato Italiano Petroli e il personale da esso direttamente assunto è regolato, in difetto di speciali patti di lavoro, dalle norme di legge vigenti sul contratto di impiego privato.

Art. 12.

Lo statuto del Comitato Italiano Petroli sarà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 113. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 139.

Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383:
Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Carbonia n. 39 in data 28 ottobre 1944;
Visto il parere espresso dalla Deputazione provinciale di Cagliari nella seduta del 10 novembre 1944;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gonnesa e Portoscuso sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'applicazione del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189, e del R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152, che si intendono annullati per la parte che riguarda detti Comuni, fatta eccezione della frazione Bacu Abis del comune di Gonnesa che rimane aggregata a quello di Carbonia.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carbonia, di Iglesias, di Gonnesa e di Portoscuso.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gonnesa e Portoscuso saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il personale in servizio presso il comune di Carbonia che, per effetto del presente decreto, passerà negli organici dei ricostituiti comuni di Gonnesa e Portoscuso, sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 114. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 140.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 115. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.

Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 131, col quale è stato abrogato, con effetto dal 14 aprile 1945, il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944, con cui il dott. Giovanni Musumeci, funzionario di grado 4° del Ministero delle poste e dei telegrafi è stato riammesso in servizio con le funzioni di capo servizio principale e col trattamento economico del grado 4°;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al dott. Giovanni Musumeci è attribuito il grado 4° dell'ordinamento gerarchico dello Stato di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, con effetto dal 1° novembre 1944.

Il medesimo è nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Registro Uff. Riscontri Poste n. 1, foglio n. 346. — MAURELLA

(550)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto interministeriale in data 1° dicembre 1941, con il quale il prof. Mario Ascione è stato nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna;
Visto il R. decreto 25 agosto 1942, n. 1013, con il quale è stato disposto il passaggio del Commissariato predetto alle dipendenze del Capo del Governo;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Uras è nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna, in sostituzione del prof. Mario Ascione che cessa da tale carica, a partire dal 1° novembre 1944.

Art. 2.

L'avv. Domenico Uras, entro tre mesi dalla data del presente decreto, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione sulla effettiva attività svolta dal Commissariato, i possibili sviluppi e le eventuali trasformazioni necessarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

BONOMI

(552)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1945.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 365, che stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano;

Vista la legge 2 ottobre 1942, n. 1393;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1943, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto ed affidata la gestione ad un commissario straordinario;

Considerata l'opportunità di ricostituire il Consiglio stesso affidando la presidenza dell'Ente all'avv. Francesco Costa;

Viste le lettere con le quali gli enti previsti dall'articolo 2 della citata legge 19 marzo 1942, n. 365, hanno designato a propri rappresentanti in seno al Consiglio i signori prof. Vincenzo Maria Romanelli, prof. Vezio Crisafulli, comm. dott. Alfredo De Liguoro, rag. Domenico De Ritis, avv. Adolfo Nicolai, rispettivamente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'Istituto nazionale infortuni, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la Banca nazionale del lavoro, per l'Ente italiano scambi teatrali;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario straordinario dell'Ente teatrale italiano cessa dall'incarico conferitogli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano è ricostituito come segue:

1. Avv. Francesco Costa, presidente;
2. Dott. Vincenzo Calvino, delegato del Sottosegretariato stampa spettacolo e turismo;
3. Dott. Adolfo Smidile, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
4. Prof. Vincenzo Maria Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
5. Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;
6. Comm. dott. Alfredo De Liguoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
7. Rag. Domenico De Ritis, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;
8. Avv. Adolfo Nicolai, in rappresentanza dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

Il Consiglio avrà la durata di quattro anni.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calvino membro del Consiglio di amministrazione è nominato vice presidente dell'Ente teatrale italiano.

Art. 3.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono affidate al dott. Gennaro Cassella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(555)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1945.

Nomina dei sindaci della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, relativo alla concessione del servizio delle radioaudizioni circolari all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Vista la convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) e l'E.I.A.R. approvata col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;

Vista la comunicazione in data 12 agosto 1944, della Commissione Alleata di Controllo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto in data 20 gennaio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale il prof. Luigi Rusca viene nominato commissario per la gestione ed amministrazione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati sindaci effettivi della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, i signori:

D'Aquino dott. Giuseppe (revisore ufficiale dei conti), presidente del Collegio sindacale;

Obber dott. Carlo (funzionario dell'I.R.I.);

Bernardi dott. Domenico (funzionario dell'I.R.I.).

Sono nominati sindaci supplenti:

Castellani comm. Tullio, capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Agostini cav. uff. Agostino, 1° ufficiale nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il suddetto Collegio sindacale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

I sindaci effettivi e supplenti attualmente in carica nella suddetta Società decadono dall'ufficio.

Art. 2.

Con separato decreto Ministeriale sarà stabilita la retribuzione annua dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 gennaio 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

(553)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Ristampa dei moduli per i buoni postali fruttiferi serie F.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 luglio 1925, numero 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943, che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi, emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il successivo decreto interministeriale 29 settembre 1944, che apportò variazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni anzidetti:

Ritenuto che, in seguito alla verificatasi mancanza dell'ordinario tipo di carta filigranata, il Provveditorato generale dello Stato ha proposto, al fine di assicurare la continuità della fornitura, che venga usata provvisoriamente e fino a che non sia in grado di rifornirsi dell'ordinario tipo, altra carta in filigrana continua, somministrata dagli Alleati, e portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale;

Determina:

I moduli per i buoni postali fruttiferi serie *F* sono ristampati, oltre che sulla carta filigranata di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 29 settembre 1944, anche su carta filigranata continua, portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche precedentemente fissate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

(538)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro:

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli:

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) ed il sig. Francesco Loizzo fu Luigi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(539)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.

Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 240 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto n. 689, del 18 aprile 1940;

Riconosciuta la opportunità di aumentare la misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali;

Decreta:

A datare dal 1° aprile 1945, l'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali è fissato nella misura del due per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 febbraio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Brindisi in data 23 luglio 1943 relativo alla sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi, e alla nomina del cav. Francesco Bianco a commissario della cooperativa stessa.

(502)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 aprile 1945 - N. 87

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 18 aprile 1945 - N. 88

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,60
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

Media dei titoli del 19 aprile 1945 - N. 89

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo).

Nella seduta tenuta il 1° marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) il gr. uff. avv. Eduardo Armò è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 802 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11451 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5227 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galantino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8831 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1332 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Mario fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 556,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1954 Mod. A — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Magnacca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1317 Mod. A — Data: 2 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Fidio Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 896.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Paoli Ciarlone Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 91.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298. e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siero intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di ufficiale nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni:

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1944, col quale è stato bandito, fra l'altro, un concorso a 60 posti di sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con decreti Ministeriali 10 luglio 1944, 20 agosto e 18 ottobre 1944, e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 40 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente provenienti dai sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1944:

1° S. ten. ftr. Capano Carlo di Vito;
2° S. ten. ftr. Fabbroccini Angelo di Raffaele;
3° S. ten. ftr. Dalla Chiesa Romolo di Romano;
4° S. ten. cav. Tuccari Luigi di Francesco;
5° S. ten. ftr. Palma Renato di Cosimo;
6° S. ten. ftr. Branco Dante di Giuseppe;
7° S. ten. ftr. De Palma Osvaldo di Salvatore;
8° S. ten. ftr. Ricciardi Renato di Giuseppe;
9° S. ten. ftr. Sarti Bruno di Umberto;
10° S. ten. ftr. Cipriani Elio di Domenico;
11° S. ten. ftr. Rodriquez Ferdinando di Carlo;
12° S. ten. ftr. Pera Mario di Nello;
13° S. ten. ftr Micaletti Aldo di Raffaello;
14° S. ten. ftr. Murro Corrado di Emilio;
15° S. ten. art. Monaco Michele di Nicola;
16° S. ten. art. Simo Federico di Enzo;
17° S. ten. ftr. Ravegnani Elio di Elmo;
18° S. ten. ftr. Angelini Spartaco di Aristide;
19° S. ten. ftr. Mingarelli Dino di Alfredo;
20° S. ten. ftr. Mensitieri Fernando di Guido;
21° S. ten. ftr. Diotallevi Bruno di Guglielmo;
22° S. ten. ftr. Del Bianco Mario di Ernesto;
23° S. ten. ftr. Martines Antonio di Giuseppe.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 20 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo provenienti dai subalterni di complemento della stessa Arma, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1944:

1° S. ten. Dalla Chiesa Carlo di Romano;
2° S. ten. Losardo Francesco di Libero;
3° S. ten. Livoti Sebastiano di Giuseppe;
4° S. ten. Urso Sebastiano di Sebastiano;
5° S. ten. Alessi Gaetano di Onofrio;
6° S. ten. Talò Paolo di Giuseppe;
7° S. ten. Caccamo Alberto di Biagio;
8° S. ten. Giardina Giuseppe di Achille;
9° Ten. Sforza Giuseppe di Arturo;
10° S. ten. Ancarola Vincenzo di Dionigi;
11° Ten. Ippolito Antonino di Pasquale;
12° Ten. Di Santo Giuseppe di Costantino;
13° Ten. Pagani Bruno di Balilla;
14° S. ten. Messina Fortunato di Natale;
15° S. ten. Ausiello Luigi di Enrico;
16° S. ten. Zannier Callisto di Giovanni;
17° S. ten. Dodero Virgilio di Francesco;
18° S. ten. Clemente Bruno di Bernardo;
19° S. ten. Aureli Umberto di Domenico;
20° S. ten. Signore Giovanni di Francesco;
21° S. ten. Pomes Donato di Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1945.

Il Ministro: CASATI

(542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 40 del 3 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 1944.
Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

DECRETO MINISTERIALE 15 FEBBRAIO 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.).

(556)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 41 del 5 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(557)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.